

COMUNE DI SERRA PEDACE

(Provincia di Cosenza)

(ora Comune di **CASALI DEL MANCO**, Istituito con L.R. n. 11 del 04.05.2017)

Via Roma, 126 – 87050 – Serra Pedace (CS)

Tel. 0984/436752

PEC: areatecnicacomunesserrap@pec.it

Fax 0984/436093

ORDINANZA N. 12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6

Premesso che:

- con nota del 21.06.2017, acquisita agli atti di questo Comune in pari data prot. 1774 della Regione Calabria, ASP/UOC di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione, UOC, con la quale si evidenziava , a seguito di referto analitico del laboratorio ARPACAL relativo " all'esame microbiologico", riferito al campionamento delle acque destinate al consumo umano, ai punti di prelievi della fontana pubblica sita in **Località San Leonardo**, la non conformità di alcuni valori fissati dal D.Lgs. 31/2001;

- in data 21.06.2017 è stata emessa ordinanza n.11/2017 di divieto di utilizzo dell'acqua per il consumo umano *proveniente dal Serbatoio di " Ciciariello" servente la parte* riferito al campionamento delle acque destinate al consumo umano, ai punti di prelievi della fontana pubblica sita in **Località San Leonardo**, la non conformità di alcuni valori fissati dal D.Lgs. 31/2001;

Atteso che in data 22.06.2017 sono stati effettuati prelievi di campioni di acqua dalle fontane pubbliche di "Piazza V.Veneto ", di Via Pandette Tv.II^, della località " Croce "e della località " San Leonardo" servite dall'acquedotto " Ciciariello ", il cui esito, per come si evince dal referto in data 24.06.2017 del laboratorio "DELVIT" –Cosenza , è risultato conforme agli standard di qualità fissati per il consumo umano dell'acqua;

Visto l'art. 54, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

R E V O C A

la propria ordinanza n. 11 del 21.06.2017 , con la quale si faceva divieto di consumo dell'acqua, per uso umano, proveniente dal Serbatoio di " Ciciariello " .-

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 30 giorni dalla sua notifica, al Sig. Prefetto di Cosenza per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

DISPONE

La trasmissione della presente a:

- Regione Calabria, ASP di Cosenza, Dipartimento di Prevenzione UOC SIAN;
- Polizia locale;
- Ampia divulgazione pubblica sul sito istituzionale dell'Ente;

Dalla Residenza Municipale li 24.06.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
(Geom. Pasquale Martire)

